



CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

relativo all'affidamento diretto del servizio di redazione della **verifica di vulnerabilità sismica e del progetto di fattibilità tecnico-economica** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'intervento relativo all'edificio sito in **Santa Maria Capua Vetere**, Via Mazzocchi, n. 1, denominato "ex Casa del Fascio"

Codice **CUP**: **J91I24000080001**

Codice **CIG**: B58533E4CE

Codice trasparenza: 1456/2024

ID Lavori: 57/2024

STIPULATO DA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

rappresentata dal Procuratore della Repubblica, dott. PIERPAOLO BRUNI

con sede in Santa Maria Capua Vetere 81055, alla Piazza della Resistenza

partita IVA C.F. 80009280613

CODICE UNIVOCO- P8GGRH

E

AIRES INGEGNERIA SRL con sede in **CASERTA** via C. BATTISTI N.31 Cod. Fisc. e P.IVA n. 04185370618 tel. 0823210435 fax 08231760504, nella persona del legale rappresentante Ing. PASQUALE CRISCI, nato a Caserta il 07/08/1970, CF. CRSPQL70M07B963X, residente in Piazza S. AGOSTINO N. 14, 81021 – ARIENZO (CE), Capogruppo / mandataria di Raggruppamento Temporaneo costituito presso il notaio Brienza (Registrazione Telematica Uff. Entrate Caserta il 3/12/2024 al n. 36776 Serie 1T) dai seguenti operatori economici:

Aires Ingegneria srl – mandataria;

CGA Studio Associato Carafa e Guadagno – mandante;

Ing. Gianfranco Molinario - mandante;

Ing. De Lucia Clemente - mandante;

Geol. Gaetano Guadagni – mandante.

INDICE

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART.2 - IMPORTO DEL CONTRATTO	4
ART.3 - PROGETTAZIONE	4
ART.4 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	5
ART.5 – CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO	5
ART.6 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO.....	6
ART.7 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE	7
ART.8 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	7
ART.9 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART.9BIS – PROROGA DEI TERMINI.....	8
ART.10 – VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	8
ART.11 – RITARDI E PENALI.....	8
ART.12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART.13 – RECESSO DEL CONTRATTO	10
ART.14 – PAGAMENTO DELLE FATTURE E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MERITO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI.....	10
ART.15 – REVISIONE PREZZI.....	11
ART.16 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.....	11
ART.17 – SUBAPPALTO	11
ART.18 - COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NEL CASO DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO.....	12
ART.19 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	12
ART.20 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI	12
ART.21 - CONTROVERSIE	12
ART.22 – NORME FINALI	12
ART. 23 – ALLEGATI.....	12

PREMESSO

- che in data 5 marzo 2024 è stata emessa la determina per l'affidamento del servizio di progettazione indicato in epigrafe;
- che all'esito della procedura, il servizio di redazione della verifica di vulnerabilità sismica e del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'intervento relativo all'edificio sito in Santa Maria Capua Vetere, Via Mazzocchi, n. 1, denominato "ex Casa del Fascio" è stato affidato all'operatore economico indicato in epigrafe con provvedimento prot. num. 16/2025 del 28 gennaio 2025;
- che sono stati effettuati gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e ss. D.lgs. 36/2023;
- che non è stata disposta l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art 50, comma 6, o dell'art. 17 commi 8 e 9, D.lgs. 36/2023;
- che il professionista è stato esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia definitiva prevista dall'art. 117, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023, e in particolare la fideiussione obbligatoria, in quanto la stessa può essere sostituita dalla polizza professionale nel caso in cui quest'ultima copra anche i rischi specifici dell'appalto (inadempienza del professionista);
- che il professionista ha prodotto copia del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale e che il RUP ha verificato che tale polizza copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nell'esecuzione dell'incarico di progettazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'appalto del servizio di progettazione relativo all'intervento indicato in oggetto.
In particolare, l'appalto concerne l'affidamento di incarico professionale per lo svolgimento dei servizi di redazione della verifica di vulnerabilità sismica e del progetto di fattibilità tecnico - economica, nonché per l'esecuzione di tutte le eventuali ulteriori attività propedeutiche o connesse alla regolare esecuzione degli stessi e obbligatorie a norma di legge (visti, autorizzazioni, pareri o qualsiasi altra attività o adempimento).
2. Con la formulazione dell'offerta, l'operatore economico accetta senza riserva alcuna e dichiara la completezza, sotto tutti gli aspetti, dei documenti posti a base di gara. Qualunque implementazione relativa a tali documenti di gara, compresi quelli che potranno riguardare le avanzate fasi di progettazione, anche su richieste formulate dalla stazione appaltante e/o dall'amministrazione usuaria, sarà compresa nelle attività oggetto della presente procedura e non darà luogo a compensazioni economiche ulteriori.
3. L'affidamento è stato effettuato secondo i criteri previsti dalla determina con cui è stato dato avvio alla presente procedura di evidenza pubblica.
4. Nell'esecuzione delle varie fasi del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" e tecniche di settore. Eventuali aggiornamenti degli elaborati dovuti a possibili aggiornamenti normativi con entrata in vigore precedente alla data di presentazione degli stessi non comporterà alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. Dovrà, altresì, essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari. Inoltre, dovranno essere rispettate le norme e i regolamenti a livello nazionale e sovranazionale (ad es. norme CEI ecc.).
5. Qualora l'appalto fosse affidato ad un raggruppamento di operatori economici, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed

interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante e dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici della Stazione Appaltante, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e l'immobile di cui alla presente gara.

6. In ordine ai lavori oggetto del presente appalto, il RUP si riserva inoltre la facoltà di avvalersi di eventuale supporto di personale tecnico specializzato in possesso di specifiche competenze coerenti con gli interventi da attuarsi, con il quale l'aggiudicatario dovrà necessariamente coordinarsi.

ART.2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto (o compenso riconosciuto al professionista) ammonta ad € 35.500,00 per la verifica di vulnerabilità sismica ed € 55.700,00, per il PFTE, oltre Iva come per legge e cassa di Previdenza.

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar corso ad alcune o a tutte le parti del servizio di progettazione, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento.
2. Il corrispettivo posto a base della procedura di affidamento è stato quantificato in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, come risulta dalla parcella allegata, ipotizzando che i lavori oggetto dell'intervento da progettare abbiano il valore indicato nella medesima parcella.
3. Nessun compenso aggiuntivo spetta al professionista se il valore dei lavori oggetto di progettazione eccede, in misura non superiore al 20%, quello considerato ai fini del calcolo del corrispettivo base.
4. A norma dell'art. 120, comma 1, lett. a), D.lgs. 36/2023, se il progettista ritiene che il valore dell'intervento oggetto del contratto di progettazione sia superiore di almeno il 20% rispetto a quello tenuto in considerazione dalla stazione appaltante al fine del calcolo del compenso da porre a base della procedura di affidamento (e risultante dall'allegato "calcolo della parcella"), entro 15 giorni dalla stipula del contratto di progettazione dovrà rappresentarlo al RUP, indicando le ragioni di questo scostamento e chiedendo l'autorizzazione al RUP a procedere per l'importo ritenuto corretto dal professionista o per un importo inferiore.
5. Il RUP decide dopo aver acquisito il parere del DEC, quantificando il compenso aggiuntivo solo sulla parte eccedente il valore considerato ai fini del calcolo del corrispettivo base aumentato del 20%, (comprensivo quindi del ribasso). Il compenso aggiuntivo è calcolato applicando il DM 17 giugno 2016 e applicando, inoltre, la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario.

Ad esempio

- valore originario dei lavori: € 1.000.000,00; corrispettivo base € 100.000,00; corrispettivo di aggiudicazione, ipotizzando un ribasso del 10%: € 90.000,00
 - se il valore effettivo dei lavori aumenta del 20%, e quindi: € 1.200.000,00; corrispettivo base € 120.000,00; corrispettivo di aggiudicazione, ipotizzando un ribasso del 10%: € 108.000,00; in questo caso, non è dovuto alcun compenso supplementare;
 - se, invece, il valore effettivo dei lavori aumenta del 50%, e quindi: € 1.500.000,00; il corrispettivo base aumenta a € 150.000,00; corrispettivo di aggiudicazione, ipotizzando un ribasso del 10%, è pari a € 135.000,00; quindi, il compenso da riconoscere al progettista è pari a € 117.000,00 e cioè comprensivo della differenza tra 135.000,00 e 108.000,00.
6. In ogni caso il compenso complessivo (comprensivo cioè anche del compenso aggiuntivo) non può superare la soglia di rilevanza europea.

ART.3 - PROGETTAZIONE

1. L'Affidatario, nello svolgimento dell'incarico, ha l'obbligo di attenersi a quanto disposto nel capitolato allegato (che contiene anche il DIP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.7 al codice appalti).

2. L'Affidatario è tenuto ad effettuare con l'Amministrazione tutti i **colloqui conoscitivi** finalizzati all'acquisizione di informazioni relative agli interventi previsti dei servizi di progettazione e degli ambienti sottostanti, all'organizzazione, gestione e manutenzione degli stessi, alla presenza di eventuali impianti.
3. L'operatore economico affidatario si impegna a redigere in formato esclusivamente digitale e a depositare con modalità esclusivamente telematiche tutti gli elaborati richiesti, sia in pdf (sottoscritti digitalmente) sia in formato editabile (doc – xls – dwg – rvt – ifc). Deve anche essere depositata una copia su supporto informatico dei files relativi ai software di calcolo.
4. In particolare, con riferimento ai rilievi geometrici, architettonici e strutturali, l'Affidatario dovrà trasmettere i files in formato “.dwg” degli elaborati grafici della costruzione, costituiti dalle piante di tutti i piani interessati dall'intervento, da n. 2 sezioni, di cui almeno una trasversale e una longitudinale, da tutti i prospetti prospicienti l'esterno, se interessati dall'intervento ed eventuali ed ulteriori dettagli, alla opportuna scala, necessari alla realizzazione dell'opera.
5. L'Amministrazione renderà disponibili, ove possibile, nei formati pdf e/o .dwg e/o in formato cartaceo, i rilievi eventualmente in proprio possesso; è in capo all'operatore economico affidatario l'onere della verifica in sito della rispondenza delle misure.
6. Tutti gli oneri e le spese relativi al presente Appalto, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
7. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore dell'Affidatario incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati oggetto dell'incarico.

ART.4 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. L'Affidatario, nello svolgimento dell'incarico, ha **l'obbligo di attenersi a quanto disposto nel capitolato allegato** (che contiene anche il DIP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.7 al codice appalti). Il professionista incaricato, oltre a tutte le incombenze di cui alle vigenti normative in materia,

ART.5 – CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. L'Amministrazione si impegna a fornire all'Affidatario, all'inizio dell'Appalto, tutto quanto in suo possesso in relazione all'edificio, in particolare rilievi di qualunque genere, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.
2. Sarà cura ed onere dell'Affidatario predisporre quanto necessario per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, per tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata al progettista.
3. L'Affidatario si impegna ad espletare i seguenti adempimenti:

a) **Acquisizione dei pareri**

L'Aggiudicatario dovrà espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie. In particolare, dovrà predisporre e presentare:

- la documentazione per l'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta da parte delle Amministrazioni preposte, tra cui l'autorizzazione da parte del Soprintendente, qualora necessario;
- la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con eventuale partecipazione alle stesse.

b) **Recepimento indicazioni**

L'Aggiudicatario si impegna ad interfacciarsi periodicamente con la Stazione Appaltante e l'Amministrazione utilizzatrice, per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell'attività, recepire le indicazioni di dettaglio relative ai fabbisogni da soddisfare, nonché orientare la redazione

degli elaborati al fine di un celere ottenimento delle eventuali approvazioni ed autorizzazioni necessarie.

c) Attività accessorie

Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità dell'Aggiudicatario le seguenti prestazioni accessorie:

- tutte le attività che l'Affidatario riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi, analisi, verifiche dello stato di fatto sia dell'edificio oggetto d'intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi e comunque quanto occorrente per l'espletamento dell'incarico;
- la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici ecc.) ed in relazione alla tipologia di intervento;
- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;
- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni dell'Amministrazione;
- assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;
- rilievo geometrico-architettonico-strutturale e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione.

4. L'Aggiudicatario dovrà attuare nella redazione della progettazione tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, sui **requisiti ambientali minimi**, il loro eventuale miglioramento (ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.lgs36/2023 Codice degli Appalti).

L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione della scelta dei Professionisti, delle attività amministrative, tecniche e finanziarie del processo di verifica e degli interventi.

5. Qualora, per espletare con la massima diligenza e completezza l'incarico affidato, fosse necessario far espletare attività specialistiche (indagini, rilievi, saggi, ecc.), l'Affidatario dovrà segnalare l'esigenza al RUP, avendo cura di dettagliare le motivazioni e le circostanze che ne determinano l'indispensabilità.

6. Qualora fossero necessarie specifiche indagini o studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, ecc.) o comunque fosse necessario svolgere attività non indicate nella parcella allegata alla determina, entro 15 giorni dalla stipula del contratto il professionista aggiudicatario chiederà al RUP una specifica autorizzazione, indicando le ragioni per cui tali accertamenti sono necessari e il relativo costo.

Nel caso di riconoscimento della effettiva esigenza delle indagini segnalate, il RUP valuterà se sospendere i termini di consegna del progetto.

ART.6 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente contratto, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
2. L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.
3. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere

potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'Aggiudicatario verificatisi presso il luogo di svolgimento del servizio. Sono a carico dell'Affidatario anche tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi natura a persone o cose nell'esecuzione dell'incarico. Per tutti gli eventuali danni derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Affidatario si impegna a tenere indenne ed a manlevare l'Amministrazione.

ART.7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Se ritenuto necessario, l'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.
2. Il professionista affidatario terrà costantemente aggiornato il DEC delle problematiche e delle scelte tecniche, in modo da agevolare l'attività di verifica del progetto.

ART.8 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ogni modifica al contratto di progettazione deve essere autorizzata dal RUP, previo parere del Direttore dell'esecuzione del contratto, alle condizioni previste dall'art. 120 d. lgs. 36/2023.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
3. In aggiunta alle precedenti previsioni incrementative dell'affidamento, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs.36/2023

ART.9 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Direttore dell'esecuzione ordina la **sospensione** dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
2. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:
 - per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
 - in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte;
 - quando gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e delle verifiche.
3. Resta la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad una sospensione dei tempi qualora, a suo insindacabile giudizio, si dovessero rendere necessari approfondimenti non prevedibili in una precedente fase.
4. La sospensione delle attività di progettazione potrà essere pertanto disposta dalla Stazione Appaltante al presentarsi di particolari eventi interni alla Stazione Appaltante, ma non per motivi imputabili a ritardi e/o negligenze da parte del Soggetto Affidatario.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
6. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART.9BIS – PROROGA DEI TERMINI

1. Qualora insorgessero circostanze non imputabili all'Affidatario, tali da comportare ritardi, anche parziali, rispetto ai termini previsti nel cronoprogramma della progettazione, l'Affidatario dovrà comunicarle tempestivamente al RUP e chiedere la **proroga** dei termini stessi (art. 120, comma 8 D.lgs. 36/2023).
2. In conseguenza della proroga del termine contrattuale di ultimazione del servizio, l'Affidatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penali per il ritardo.

ART.10 – VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7, Sezione IV, la **verifica preventiva della progettazione** è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli eventuali elaborati progettuali dei livelli già approvati.
2. La verifica preventiva è effettuata direttamente dal RUP (se in possesso delle necessarie cognizioni tecniche) o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da un verificatore diverso dal RUP o dal DEC, quando ritenuto necessario dalla Direzione generale.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, la verifica di conformità sarà effettuata secondo quanto disposto nella sezione IV dell'Allegato I.7 del Codice.
4. La **validazione** del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica preventiva della progettazione. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.
5. Il provvedimento di validazione del RUP è propedeutico alla **certificazione di regolare esecuzione che verrà emesso contestualmente alla validazione**.

ART.11 – RITARDI E PENALI

1. La consegna del progetto deve avvenire, per ciò che concerne la redazione della verifica di vulnerabilità sismica e del progetto di fattibilità tecnico – economica entro il termine di giorni sessanta dalla data di conferimento dell'incarico e per la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica entro il termine di giorni quaranta dalla data di conferimento dell'incarico, salva la proroga ai sensi dell'art. 9bis del presente contratto.
2. Per ogni giorno di ritardo, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.
3. Il RUP, d'ufficio o su segnalazione del DEC, contesta tempestivamente a mezzo PEC il ritardo in cui è incorso l'operatore economico affidatario.
L'operatore economico entro 10 giorni presenta le sue controdeduzioni. Il RUP provvede con provvedimento motivato ad archiviare la contestazione o ad applicare la penale, se ritiene che le giustificazioni dell'operatore economico siano fondate o infondate.
4. La somma dovuta a titolo di penale è decurtata al momento del pagamento del corrispettivo contrattuale e quindi nel certificato di pagamento emesso dal RUP.
5. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'affidatario.
6. Le penali saranno cumulabili fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023), raggiunto il quale l'Amministrazione potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa avanzare riserva alcuna, riservandosi l'Amministrazione di avanzare richiesta per eventuali danni cagionati dai ritardi. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

7. Qualora l’Affidatario rifiutasse o ritardasse l’esecuzione degli ordini di servizio del RUP, l’Amministrazione potrà procedere ad affidare il medesimo ordine di servizio a terzi in danno dell’Affidatario inadempiente. A quest’ultimo sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Affidatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui il medesimo possa incorrere.

ART.12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione può provvedere alla risoluzione del contratto per tutti i casi contemplati dall’art.122 del D.lgs. 36/2023.
2. Inoltre, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
 - a. mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
 - b. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
 - c. **raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;**
 - d. dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
 - e. cessione del contratto, da parte dell’Affidatario, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 120, comma 1, lett. D) del D.lgs. 36/2023);
 - f. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
 - g. inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - h. inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
 - i. mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;
 - j. non conformità dell’oggetto dell’appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara;
 - k. quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
 - l. cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione;
 - m. sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 15 giorni lavorativi complessivi in un anno.
 - n. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo;
3. Eventuali inadempienze, anche non esplicitamente indicate dal presente Capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dello stesso o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Affidatario dal RUP o dal DEC con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a 10 giorni, e non superiore a 20 giorni, entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Il RUP entro un mese dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente o, se precedente, dalla ricezione delle deduzioni dell’appaltatore, provvede con provvedimento motivato ad archiviare la contestazione o a disporre la risoluzione del contratto, se ritiene che l’inadempimento sia stato risolto o le giustificazioni dell’operatore economico sono fondate o infondate.

4. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, qualora richiesta e rilasciata, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire, per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
5. Nei casi di risoluzione del contratto, i rapporti economici con l'Affidatario sono definiti secondo la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti dalla risoluzione all'Amministrazione.
6. Ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 6 dell'art. 122, D.lgs. 36/2023 e s.m.i. in tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite; nei casi di cui i commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ed anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, nel caso in cui la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 2, primo periodo.
7. In caso di risoluzione l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute, fermo restando il pagamento delle penali.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

ART.13 – RECESSO DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art.123 del D.lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
2. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 20 (giorni) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del servizio sino a quel momento svolto.
3. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

ART.14 – PAGAMENTO DELLE FATTURE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MERITO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”* e successive modifiche, pena la risoluzione del contratto.
2. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni
3. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
4. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
5. I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi

dell'art. 48 bis del DPR. n. 602/1973 e del DM n. 40/2008.

6. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità fiscale e contributiva dell'Operatore economico. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
7. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
8. Sull'importo del corrispettivo spettante all'Affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

ART.15 – REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva, previa richiesta dell'appaltatore, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione.
2. La revisione del corrispettivo è riconosciuta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023, quando la variazione dell'indice Istat relativo alle attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche è superiore al 5%.
La percentuale da applicare per modificare il corrispettivo contrattuale è pari all'80% della differenza tra la variazione percentuale complessiva rilevata ai sensi del primo periodo del presente comma e il 5%.
3. Quando la variazione è in aumento, il corrispettivo contrattuale è incrementato, a favore dell'operatore economico, nella misura indicata nell'ultimo periodo del comma 2; la somma supplementare è corrisposta in occasione del pagamento del saldo.
4. Quando la variazione è in diminuzione, il prezzo contrattuale è ridotto, a favore della stazione appaltante, nella misura indicata nell'ultimo periodo del comma 2; l'importo è detratto in occasione del pagamento del saldo.

ART.16 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è quello indicato all'art. 2. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

ART.17 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 119 D.lgs. 36/2023

ART.18 - COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NEL CASO DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

1. In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.

ART.19 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.

ART.20 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

1. L’Affidatario è tenuto all’osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento ai rischi da interferenza.
2. L’Affidatario è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarità contributiva e previdenziale dell’Affidatario, l’Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

ART.21 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. 36/2023 sarà portata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

ART.22 – NORME FINALI

In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente contratto e quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, si applicano le disposizioni contenute nel contratto.

ART. 23 – ALLEGATI

Si allegano al presente atto i seguenti documenti, che fanno parte integrante del presente contratto e sono vincolanti anche se non sottoscritti dall’appaltatore:

- Polizza assicurativa
- il capitolato speciale d’appalto e DIP.

Santa Maria Capua Vetere, 10 marzo 2025

L’Appaltatore

La Stazione appaltante

Ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 1341 del Codice civile si approvano le seguenti clausole:
art. 2 (Importo del Contratto); **art. 6** (responsabilità dell'aggiudicatario); **art. 8** (modifica del contratto in corso di esecuzione); **art. 9/9bis** (sospensione dell'esecuzione del contratto e proroga dei termini); **art. 11** (Ritardi e penali); **art. 12** (risoluzione del contratto); **art. 13** (Recesso dal contratto); **art. 15** (revisione prezzi).

L'Appaltatore

La Stazione appaltante
